



**Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**



**Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA II.PP.
"G.PANZERA" DI REGGIO CALABRIA**

e

L'UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

e

**IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA UFFICIO DEL GARANTE DEI
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA'
PERSONALE**



**Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**



**Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria**

Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione Degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, di seguito indicato come Istituto, in persona del Direttore Dott. Giuseppe Carrà

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito indicata come Università, in persona del Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti

Il Comune di Reggio Calabria, Ufficio del Garante delle Persone Private della Libertà Personale in persona dell'Avv. Giovanna Francesca Russo

PREMESSO

- che il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Reggio Calabria, nell'ambito del mandato istituzionale affidatole dall'art. 27 della Costituzione, ha il compito di promuovere interventi finalizzati al reinserimento sociale della popolazione detenuta, nonché assicurare, ai sensi dell'art.1 dell'Ordinamento Penitenziario, il rispetto della dignità e dei diritti della persona e un suo trattamento non discriminatorio;
- che, ai sensi dell'art. 68 R.E., il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria promuove percorsi di formazione e istruzione a maggior tutela dei diritti delle persone private della libertà personale favorendo rapporti interistituzionali mettendo in atto forme di adeguato sostegno consentendone una reale fruizione;
- che l'Università ha tra i propri obiettivi la Ricerca, la Didattica e la Terza Missione;
- che il Regolamento sull'istituzione del Garante Comunale approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 all'art. 2 prevede espressamente che il Garante operi anche al fine di migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale;

CONSIDERATO

- che le tre Istituzioni firmatarie di questo Protocollo intendono avviare una collaborazione strategica, che sviluppi sinergicamente l'azione sul territorio tanto con riferimento alla popolazione carceraria quanto con il reinserimento sociale dei detenuti, nonché per una formazione clinica nei percorsi di giurisprudenza e pratica in quelli di economia degli studenti

- che, all'esito di incontri istituzionali tra le Parti di questo Accordo, è apparsa opportuna la redazione di un protocollo d'intesa per disciplinare le relazioni reciproche affinché, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, possano contribuire a fornire un percorso sperimentale volto al miglioramento dei rapporti afferenti la popolazione carceraria e di sinergia tra le istituzioni indicate in premessa;

-che la collaborazione sviluppata nell'ambito della presente convenzione abbia altresì



**Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**



**Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria**

l'obiettivo comune di attivare interventi integrati, volti a favorire l'informazione e l'avvio di procedure per la fruizione, da parte della popolazione detenuta, dei propri diritti al contempo individuando prospettive concrete per l'acquisizione di competenze per il reinserimento sociale e l'approfondimento della formazione erogata agli studenti universitari nell'ambito dell'attività della Clinica legale;

SI CONVIENE CHE

Art. 1 – Oggetto, finalità e progetti

1. Le Parti, al fine di promuovere la collaborazione nell'ambito degli obiettivi individuati in premessa, e al fine di incrementare modalità di formazione e ricerca innovative che abbiano una ricaduta nell'ambito sociale con specifico riferimento al penitenziario e al reinserimento nella società civile dei detenuti, individuano progetti che sviluppino gli intenti delle premesse come di seguito specificati:

A) Istituzione del Polo Universitario Penitenziario per consentire la formazione universitaria a livello di Città Metropolitana e regionale;

B) Clinica legale del DIGIES da implementare, per quanto attiene alla sezione di Diritto penitenziario, mediante la possibilità di attività con i detenuti;

C) Coinvolgimento dei detenuti presso le strutture bibliotecarie dell'Ateneo per lo svolgimento di attività lavorativa;

D) Attivazione di una collaborazione didattica e scientifica in ambito agrario, giuridico ed economico connessa all'utilizzazione dell'azienda agricola dell'Istituto Panzera, in località Arghillà di Reggio Calabria, anche ai fini formativi della popolazione carceraria;

E) Svolgimento di attività scientifica e di ricerca sperimentale per le aree di giurisprudenza ed economia

Art. 2 – Modalità di attuazione e cabina di regia

1. Le Parti, al fine di coordinare le attività, istituiscono una cabina di regia composta dal Rettore dell'Università, dal Direttore dell'Istituto, dal Garante delle Persone Private della Libertà Personale, i quali intervengono anche mediante delegati.

2. La cabina di regia ha il compito di indirizzare le attività scientifiche e didattiche e si avvarrà di un gruppo di lavoro composto dai Rappresentanti dell'Istituto, dai Direttori dei Dipartimenti Universitari e dai Responsabili delle Aree interessate ai singoli progetti, per ciascuno dei quali si potrà individuare un referente scientifico. Si prevede una reazione annuale circa l'andamento dei progetti e delle attività poste in essere all'interno di questo Protocollo di intesa a cura della Cabina di regia.

3. Le Parti, al fine di meglio definire le attività di cui al punto precedente, redigeranno degli Atti esecutivi per organizzare i quattro progetti individuati.

Art. 3 – Diritti sui prodotti e brevetti

1. Le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività congiunte costituiscono di norma patrimonio comune delle Parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo sono regolamentate da specifici Atti esecutivi tenendo conto dell'interesse e delle finalità di cui ciascuna Parte è portatrice. I risultati definitivi o provvisori delle attività possono essere oggetto di pubblicazione,

salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti a riguardo negli Atti esecutivi. Nel caso in cui attività previste in Atti esecutivi portino a risultati brevettabili, fatte salve le norme di legge, la regolamentazione sull'utilizzo dei brevetti sarà definita nell'ambito dell'Atto esecutivo.

Art. 4 – Riservatezza

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa le informazioni, i dati e i documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa, secondo modalità che verranno definite negli Accordi esecutivi per ciascuno dei progetti progettati.

Art. 5 – Norme per il personale

Si rinvia a quanto, per ciascuno dei progetti posti in essere, verrà stabilito specificatamente circa il personale coinvolto e gli studenti interessati nelle attività agli Accordi esecutivi.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Protocollo ha durata per cinque anni. La data di inizio della sua validità coincide con il giorno della sottoscrizione.

2. Su richiesta congiunta dei sottoscrittori, è possibile rinnovare il Protocollo.

3. Le Parti prendono reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente Protocollo di Intesa, ciascuna di esse ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, fatti salvi gli obblighi eventualmente assunti e la necessità di concludere le attività avviate. Per ciascuno dei progetti, gli Accordi esecutivi potranno prevedere modalità specifiche di recesso in ragione della natura e del tipo di attività.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Le Parti provvederanno per le rispettive competenze alla copertura assicurativa del personale di rispettiva afferenza coinvolto nelle attività di progetto.

Art. 8 - Partecipazione di terzi alle attività

1. In capo ai Responsabili del presente Protocollo è la facoltà di proporre eventuali soggetti terzi necessari allo svolgimento delle attività di progetto in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze ed ove ciò si dovesse rendere strettamente necessario al regolare espletamento delle attività.

2. Le modalità di partecipazione di terzi, saranno disciplinate da appositi Atti Successivi nel rispetto delle norme amministrative vigenti.

Art. 9 - Modalità di presentazione e divulgazione dei risultati

1. Le parti condivideranno i risultati oggetto dell'attività scientifica e provvederanno a diffondere e presentare i risultati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali, attraverso l'organizzazione di congressi, workshop, eventi informativi e mediante la promozione di periodici incontri con laureandi e/o dottorandi dell'Università Mediterranea o con il personale delle amministrazioni competenti, per la presentazione delle attività più significative di ricerca e di sviluppo svolte.

2. Per la realizzazione di tali eventi, le Parti si attiveranno per reperire finanziamenti, anche esterni, per la copertura delle spese.

3. Al termine del quinquennio sarà redatta una relazione a cura dei Responsabili Scientifici dei vari progetti contenente i principali risultati e gli obiettivi conseguiti durante il periodo di attività.

Art. 10 - Proprietà dei risultati

Le conoscenze acquisite nello svolgimento di attività congiunte (ad esclusione di quelle preesistenti posseduta da una parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento delle attività stesse) ed i risultati scaturiti nel corso delle attività sopracitate, costituiranno di norma patrimonio comune delle Parti che potranno pertanto conseguirne relativo beneficio.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi al presente Protocollo, saranno trattati per le finalità proprie del rapporto secondo la normativa vigente (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo).

2. Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta esplicitando soggetti ed ambiti interessati.

Art. 12 - Durata, recesso e modifiche

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di cinque anni, fatta salva la possibilità di rinnovo. Le Parti prendono reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente Protocollo, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi alle altre Parti, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno un mese.

2. Qualsiasi modifica del presente Atto Esecutivo dovrà essere concordata tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione.

Art. 13 - Clausola Arbitrale

1. Le Parti convengono di fare il possibile per definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione del presente Protocollo.

2. Nel caso in cui la controversia non sia risolta entro sessanta giorni dalla notifica di una delle Parti all'altra Parte dell'esistenza della controversia stessa, essa sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile.

3. L'arbitrato avrà luogo a Reggio Calabria. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Art. 14 - Oneri

La stipula del presente Protocollo non comporta per le Parti alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la stessa.



**Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**



**Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria**

Art. 15 - Clausola di rinvio

1. Per gli aspetti non specificatamente regolati dal presente si rinvia a Statuto e regolamenti delle Istituzioni coinvolte e alla normativa nazionale

Art. 16 - Registrazione

Il presente Protocollo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

2. Le spese relative al bollo e quelle relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Reggio Calabria,

*Direzione Dell'istituti Penitenziari
Il Direttore Dott. Giuseppe Carrà*

*Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti*

*Il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale
Avv. Giovanna Francesca Russo*